

N 1/2021 .



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni

rilevato che:

_____ , meglio identificato in atti, ha esposto di
versare in una situazione di sovraindebitamento ed ha depositato istanza di
apertura della liquidazione;

ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non
sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II
della L.3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale perché il

_____ è residente in _____

non risulta siano stati utilizzati negli ultimi cinque anni alcuno degli
strumenti previsti dalla L.3/2012;

si dichiara nell'istanza che il _____ non ha
subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non
ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai
Creditori;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9,
commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista
nominato dott. Francesco Loero che si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore il dott. Francesco Loero;
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio anche sopravvenuto oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
stabilisce la pubblicità del presente decreto per estratto, depurato dei dati sensibili, mediante pubblicazione sul sito Internet e affissione in Tribunale, a cura del professionista incaricato;
- 4) si comunichi all'istante e al/alla liquidatrice.

Venezia,02/05/2021

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni